

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

Dott. DI PISA Fabi - rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco M. - Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DI PISA FABIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CARDIA DELIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma Sez. per i Minorenni, con la sentenza in data 24 marzo 2021 ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Roma in data 15 ottobre 2019 in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina ed altro.

2. (OMISSIS) propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'articolo 97 c.p.p., commi 1 e 4.

Assume che la corte di appello aveva erroneamente disatteso l'eccezione di nullita' del giudizio di primo grado fondata sulla circostanza che a seguito della rinuncia da parte del difensore di fiducia dell'imputato che non era comparso all'udienza fissata, non era stato designato un difensore d' ufficio ma era stato nominato solamente un sostituto.

Lamenta che la decisione della corte di appello era in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione secondo cui la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato comporta l'obbligo per il giudice a pena di nullita' di nominare all'imputato - il quale non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria - un difensore d' ufficio in quanto l'eventuale nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica consentita solo nei casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello d' ufficio.

Rileva che la decisione impugnata contrastava con l'orientamento di legittimita' secondo cui in tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex articolo 108 c.p.p., al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, puo' legittimamente compiere - continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, - solo le attivita' processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalita' meramente dilatorie. (Sez. 5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016 Ud. (dep. 14/09/2016) Rv. 267787 - 01.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Va premesso che sulla questione prospettata dal ricorrente si registrano, in effetti, due orientamenti.

Secondo una prima tesi la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante e' onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullita', essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facolta' di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina. (Sez. 1, Sentenza n. 46435 del 13/09/2019 Cc. (dep. 15/11/2019) Rv. 277795 - 01; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 3094 del 19/11/2015 Cc. (dep. 22/01/2016) Rv. 266052.

Si e' pure osservato che la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, e' tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'articolo 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa e' finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicche' nessun "vulnus" puo' discendere dal fatto che la parte - nelle more della decorrenza del termine - sia assistita dal difensore rinunciante, che e' gia' pienamente a conoscenza della vicenda processuale). (Sez. 6 -, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021 Ud. (dep. 10/05/2021) Rv. 281093 - 01.

Secondo altro orientamento, che appare maggioritario, la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullita', di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, e' consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. (Sez. 1, Sentenza n. 16958 del 23/02/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272603 - 01; vedi in senso conforme Sez. 1 -, Sentenza n. 39570 del 12/09/2019 Ud. (dep. 26/09/2019) Rv. 276-872; Sez. 4, Sentenza -n. 2609 del 26/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 235399; Sez. 5, Sentenza n. 13660 del 17/01/2011 Ud. (dep. 05/04/2011) Rv. 250164; Sez. 4, Sentenza n. 10215 del 13/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231603.

Premesso che l'articolo 97 c.p.p., comma 1, prevede la nomina del difensore d'ufficio nel caso in cui l'imputato non ha nominato un proprio difensore o "ne e' rimasto privo" e il comma 4 stabilisce la nomina del sostituto nel caso in cui il difensore "ha abbandonato la difesa" (ipotesi quest' ultima in cui parrebbe rientrare l'ipotesi di rinuncia assimilabile al concetto di "abbandono della difesa", con la conseguenza che parrebbe maggiormente condivisibile il primo orientamento), nel caso in esame la questione sollevata non appare dirimente ai fini dell'eccezione di nullita' sulla scorta di quanto riscontrato, in fatto, dalla corte di appello.

I giudici territoriali hanno, invero, sottolineato che nel caso specifico l'appellante, nella persona del difensore dapprima nominato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, sostituto d'ufficio del difensore di fiducia rinunciante in occasione della ultima udienza e dopo la pronuncia della sentenza d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 1, ha esercitato la pienezza dei suoi poteri nell'interesse

dell'imputato con la presentazione dell'impugnazione senza avere invocato alcun termine a difesa in detta ultima udienza celebratasi innanzi al primo giudice e senza aver, col suo atto di appello, fatto riferimento ad alcuna attivita' difensiva che sarebbe stata pregiudicata per il sol fatto che la prima nomina gli era stata formalizzata ai sensi del primo anziche' dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, ragionamento questo non censurato da parte del ricorrente.

Ne discende che posto che non vi e' stata, in concreto, alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato la superiore censura deve essere, comunque, respinta (quanto alla insussistenza di nullita' ove sia esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull'esercizio del diritto di difesa vedi: Sez. 1 -, Sentenza n. 39570 del 12/09/2019 Ud. (dep. 26/09/2019) Rv. 276872 cit.; Sez. 4, Sentenza n. 1245 del 23/11/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271937; Sez. 3, Sentenza n. 3837 del 08/01/2009 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242668.

3. Il ricorso deve, in conseguenza, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.